



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3679

del 18-10-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

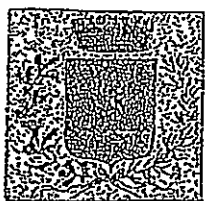
2017

Capitolo	10584	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 11 Titolo 1 (01 11-1 10 05 04 001)	Gest.	COMPETENZA
QUOTA DBF RICONOSCIBILI FINANZ. CON A.A.							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.			
numero 645/2017 del 26-06-2017				nr. 736 del. 27-06-2017			
				Immed. Eseguita/Esecutiva			
D.C.C. n. 33 del 07/06/17. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. a) del D. Lgs. n. 267/00. Liquidazione sentenze n. 907/16 e n. 908/16 della Corte di Appello di Bari .							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	2.494.819,18	2.494.819,18	
Programma	11	Altri servizi generali		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.011.530,48	1.011.530,48	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	572.727,49	572.727,49	
2o Livello	10	Altre spese correnti		TOTALE PAGATO	1.584.257,97		
3o Livello	05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		DISPONIBILITA' RESIDUA	910.561,21	910.561,21	
4o Livello	04	Oneri da contenzioso					
5o Livello	001	Oneri da contenzioso					
SIOPE	1100504001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero		C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 572.727,49 dicensi CINQUECENTOSETTANTADUEMILASETTECENTOVENTISETTE/49							
Per : D.C.C. n. 33 del 07/06/17. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. a) del D. Lgs. n. 267/00. Liquidazione sentenze n. 907/16 e n. 908/16 della Corte di Appello di Bari .							

CREDITORE (Codice: 4261)			
LISI SHERIF		VIA S.FERDINANDO DI PUGLIA N.40	
Cod.Fis. LSISRF64A01Z336M		71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	D.C.C. n. 33 del 07/06/17. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. a) del D. Lgs. n. 267/00. Liquidazione sentenze n. 907/16 e n. 908/16 della Corte di Appello di Bari .	572.727,49	
	Trib. 1052 ESPROPRI 20,00% su 522.122,90 *Ritenuta	104.424,58	
	Netto da Pagare:	468.302,91	468.302,91
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	104.424,58
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/C IT81A0101078382100000004516 - CIN: A - ABI: 01010 - CAB: 78382 - C/C: 100000004516		
	IBAN: IT81A0101078382100000004516		
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3679 CAP. 10584 BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 645

IMPONIBILE € 522,122,30
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 114,867,04
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 572,727,19
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3533

CREDITORE: COD.N. (4261) LISI SHERIFF

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____



Città di Cerignola

Servizio Legale

Piazza della Repubblica – 71042 Cerignola (FG) - Tel/fax 0885/410275
e-mail: servizio.legale@comune.cerignola.fg.it

Prot. n° 29957

Cerignola, 13/10/17

Allegati: 1

OGGETTO: Trasmissione determinazione dirigenziale n. 1227/84 del
13/10/17.

Al Sig. Dirigente Servizi finanziari

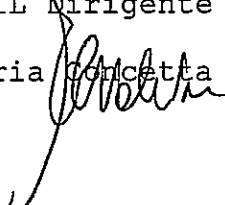
SEDE

Per i provvedimenti di competenza si trasmette l'atto in
oggetto indicato.

Distintamente.

IL Dirigente

Dott.ssa Maria Concetta Valentino





CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.1227/84

In data 13-10-17

OGGETTO: D.C.C. n. 33 del 7/06/17. Sentenze n. 907/16 e n. 908/16 della Corte di appello di Bari. Liquidazione seconda rata.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 13-10-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di ottobre, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

SERVIZI LEGALI

Valentino Dott.ssa Maria C., responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con deliberazione di C.C. n. 33 del 07/06/17 si è provveduto a riconoscere ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, la legittimità dei debiti fuori bilancio rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a) dello stesso articolo per complessivi € 1.819.151,74.

In particolare, sono stati riconosciuti quali debiti fuori bilancio dell'ente importi dovuti in virtù di sentenze connesse a procedure espropriative così distinti:

- in conseguenza della sentenza n. 907/2016 della Corte d'Appello di Bari - sezione I^- è stato riconosciuto un'importo omnicomprensivo di € 1.581.401,43 di cui € 1.514.465,22 per differenza sorta capitale + interessi ed € 66.936,21 per spese legali;
- in conseguenza della sentenza n. 908/2016 della Corte d'Appello di Bari - sezione I^- è stato riconosciuto un'importo omnicomprensivo di € 237.750,31 di cui € 203.717,25 per differenza sorta capitale + interessi ed € 34.033,06 per spese legali.

Con determinazione dirigenziale n. 736/4 del 27/06/17 si è provveduto ad impegnare l'importo omnicomprensivo di € 1.819.151,74, oggetto di rateizzazione concordata, e nel contempo a liquidare e pagare la prima rata di tre, di € 673.696,76 (di cui € 100.969,27 per competenze legali liquidate).

Pertanto, si procede alla liquidazione della seconda rata di € 572.727,49.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'allegato n. 4/2 del D Lgs. n. 118/2011 che così recita: "le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita

dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida alla dott.ssa Maria Concetta Valentino, la Dirigenza del Settore Servizi Affari Generali comprendente i Servizi Affari Generali, Servizi Legali, SUAP, Sviluppo Economico e C.U.C. del Tavoliere;

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

per quanto in narrativa espresso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato, di liquidare e pagare:

1) in conseguenza della sentenza n. 907/16 - R.G. n.558/15 e della sentenza n. 908/16 - R.G. n.557/15 della Corte di Appello di Bari - sezione I^ - in favore del sig. Lisi Sherif, nato a Il Cairo di Egitto il 1/1/1964 ed ivi residente alla via Mahad El Swissri - Zamalek n. 9 (C.F: LSISRF64A01Z336M) in proprio e quale procuratore generale della madre, Lisi Ibrahim Samiha Ghoneim, nata ad Alessandria d'Egitto il 19/9/1937 e residente a Il Cairo alla via Mahad El Swissri - Zamalek n. 9 (C.F: BRHSMH37P59Z3360) domiciliato presso lo studio dell'avv. Chiara Caggiano posto in Cerignola - Via San Ferdinando n. 40, la seconda rata, delle tre complessive concordate, di € 572.727,49, con pagamento tramite bonifico bancario sul c.c. identificato dal seguente codice IBAN n. IT81A0101078382100000004516;

2) di precisare ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2017, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

3) di dare atto che la somma di € 572.727,49 ha trovato imputazione, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, sul cap. 10584 codice di bilancio 01.11-1.10.05.04.001 - liquidaz. provv. n. 645 del Bilancio 2017 giusta determinazione dirigenziale n. 736/4 del 27/06/17;

4) di dare atto che sulla somma di € 572.727,49 si applicherà la ritenuta d'acconto così determinata:

- in relazione alla sentenza n. 907/16 della Corte di appello di Bari su € 461.355,707 (sorta capitale);
- in relazione alla sentenza n. 908/16 della Corte di appello di Bari su € 60.767,187 (sorta capitale);

5) di dare atto che il Dirigente del Settore ha assegnato il presente provvedimento all'Esperto attività amministrative del Servizio Legale, dott.ssa Annamaria Alicino.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

Copia conforme all'originale, **13-10-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **13-10-17**.

Dal Palazzo di Città, **13-10-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal al , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.



Città di Cerignola

Servizio Legale

Piazza della Repubblica – 71042 Cerignola (FG) - Tel/fax 0885/410275
e-mail: servizio.legale@comune.cerignola.fg.it

Prot. n° 30582

Cerignola, 17/10/17

Allegati: 1

OGGETTO: Determinazione dirigenziale n. 1227/84 del 13/10/17.
Specificazione.

Al Sig. Dirigente Servizi finanziari

SEDE

In relazione alla determinazione dirigenziale in oggetto indicata trasmessa con nota prot. n. 29957 del 13/10 u.s. relativa alla liquidazione della seconda rata delle sentenze n. 907/16 e n. 908/16 della Corte di Appello di Bari rese nei giudizi Lisi c/ Comune di Cerignola si specifica che la seconda rata di € 572.727,49 è così determinata:

- € 461.355,707 (per sorta capitale) ed € 43.466,034 (per interessi) in relazione alla sent. n. 907/16 Corte di Appello di Bari.
- € 60.767,187 (per sorta capitale) ed € 7.138,564 (per interessi) in relazione alla sent. n. 908/16 Corte di Appello di Bari.

Distintamente.

Il Dirigente

Dott.ssa Maria Concetta Valentino

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001516919

Identificativo Pagamento: PROT. 30582

Importo: 522122,90 €

Codice Fiscale: LSISRF64A01Z336M

Data Inserimento: 18/10/2017 - 12:25

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FGCOM0170

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.

Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni, le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all'esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall'uso cui sono destinate.

Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente a occupazioni d'urgenza divenute illegittime, come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'art. 68, comma 2, ultimi due periodi, del TUIR.

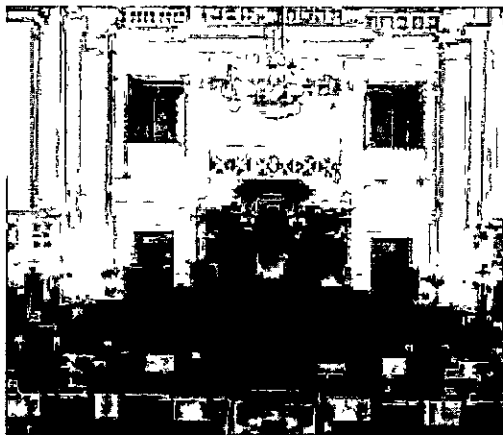
Vedere in questa APPENDICE la voce "Calcolo delle plusvalenze".

Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della citata L. n. 413 del 1991, a redditi diversi di cui all'art. 67 del TUIR e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.

Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della citata L. n. 413 del 1991. Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato.

Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio 1998.

Con decorrenza dal 30 giugno 2003 le norme in materia di esproprio sono contenute nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.



La suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 2490 dell'8 febbraio 2005, ha statuito che, in relazione alle plusvalenze derivanti da indennità di esproprio, i contribuenti che in sede di dichiarazione dei redditi non hanno optato per la tassazione ordinaria non possono avanzare alcuna pretesa di rimborso al fisco su tali somme già assoggettate alla ritenuta "secca" del 20 per cento.

La vicenda processuale, decisa dal giudice di legittimità, era scaturita dal ricorso di un soggetto espropriato, assoggettato a ritenuta del 20 per cento sull'intera somma percepita e non sulla sola plusvalenza; il ricorrente in primo grado aveva configurato il prelievo come una sorta di "esproprio" del suo patrimonio e non come legittimo prelievo dal reddito prodotto dal patrimonio stesso. Innanzi al giudice tributario di primo grado, il contribuente aveva articolato l'impugnazione del silenzio rifiuto, formatosi a seguito della presentazione di una istanza di rimborso dell'Irpef trattenuta dal Comune di Roma, quale sostituto di imposta, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, della legge n. 413/1991, in occasione del pagamento del prezzo di un terreno ceduto all'ente sostenendo che:

- a. trattandosi di una cessione attuata con atto stipulato in epoca anteriore alla entrata in vigore della legge n. 413/1991, che ha introdotto il prelievo sulle plusvalenze, la ritenuta era stata operata indebitamente, a nulla rilevando la circostanza che il pagamento era stato effettuato nel maggio 1997, quando oramai vigeva la nuova normativa
- b. la ritenuta era stata operata, indebitamente, sull'intera somma e non sulla sola parte costituente plusvalenza.

La commissione tributaria adita in primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente, ma, successivamente, la commissione regionale aveva ritenuto fondato l'appello dell'Amministrazione finanziaria.

Con il ricorso in cassazione, il contribuente aveva dedotto:

- a. violazione e falsa applicazione degli articoli 81, comma 1, lettere a) e b), e 82, commi 1 e 2, Tuir, e dell'articolo 11, comma 1, lettera f), e commi 5 e 7, legge 413/1991, e vizi di motivazione sul punto, in quanto erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto

applicabile il prelievo fiscale in questione sull'intero ammontare della somma erogata al ricorrente, e non sulla sola plusvalenza, intesa come *"differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo"*, ai sensi dell'articolo 82, comma 1, Tuir, nel testo vigente *ratione temporis*

- b. violazione delle medesime disposizioni di legge, anche con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, e della legge n. 241/1990, in relazione al mancato rispetto delle regole che disciplinano lo svolgimento dell'istruttoria del procedimento amministrativo e dell'articolo 6, commi 2 e 4 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente), perché il Comune di Roma ha ommesso di instaurare il contraddittorio con il cittadino-contribuente, in relazione a fatti e circostanze dai quali poteva derivare il mancato riconoscimento del credito richiesto a rimborso
- c. motivazione insufficiente e contraddittoria, in quanto le argomentazioni giuridiche addotte non erano sufficientemente analitiche e corrette, né erano condivisibili, in quanto non confutavano le ragioni in base alle quali i giudici di primo grado avevano ritenuto che la ritenuta era stata operata in maniera errata sull'intero ammontare della somma erogata.

Con la sentenza citata, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso del contribuente.

L'iter logico giuridico si è così sviluppato:

"Il ricorso non può trovare accoglimento.

Con il primo motivo, il P., sostanzialmente, lamenta che la ritenuta "secca" del 20% è stata operata sulla intera somma percepita e non sulla sola plusvalenza, con la conseguenza che il prelievo configurerebbe una sorta di "esproprio" che ha colpito il suo patrimonio e non soltanto il reddito prodotto dallo patrimonio stesso. Ipotizza, quindi, profili di illegittimità costituzionale che, però, non appaiono condivisibili.

Preliminarmente, però, giova chiarire che risulta abbandonata la tesi della assoluta intassabilità della plusvalenza, basata sulla circostanza che la stipula dell'atto in base al quale era avvenuto il trasferimento dei terreni era anteriore alla entrata in vigore dell'art. 11 della legge 413/1991, contro la quale si è pronunciata ripetutamente questa Corte (ex plurimis Cass. 12706/2004; conf. 12581/2004, 12452/2004, 11423/2001, 6698/2004, 10218/2003, 8719/2003, 10585/2002, 2537/2001, 10056/2000, 9154/2000), con giurisprudenza condivisa dal Collegio.

Quanto ai profili di incostituzionalità eccepiti in relazione alle modalità di attuazione del prelievo fiscale, il comma 7 dell'art. 11 della legge 413/1991, dispone che "Gli enti eroganti, all'atto della corresponsione delle somme di cui ai commi 5 e 6, comprese le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi, devono operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento. E' facoltà del contribuente optare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per la tassazione ordinaria, nel qual caso la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto".

Quindi, il contribuente può scegliere tra la ritenuta "secca" del 20% operata sulla intera somma erogata, e la tassazione ordinaria, che determina l'ammontare dell'imposta dovuta tenendo conto della sola plusvalenza, unitamente alle altre componenti reddituali. La facoltà di scelta è lasciata esclusivamente al contribuente, che potrà utilizzarla in ragione della propria convenienza, senza che nulla possa eccepire l'amministrazione finanziaria.

Ne deriva che se il contribuente, come nella specie, non chiede di optare per la tassazione ordinaria, vuol dire che la tassazione "secca" realizza un prelievo fiscale inferiore a quello che risulterebbe rispettando il principio della tassazione in base alla capacità contributiva, invocato dal P. Con la ulteriore conseguenza che, se il prelievo fiscale attuato con il metodo della ritenuta "secca" (accettato dal contribuente) è al di sotto dell'ammontare del prelievo che risulterebbe dovuto tassando soltanto la plusvalenza, allora non si vede come si possa sostenere che il prelievo abbia "eroso" una parte del patrimonio.

Evidentemente, il legislatore si accontenta di "un minimo garantito", piuttosto che pretendere la tassazione secondo le forme ordinarie, privilegiando la scelta della rapidità e della certezza del prelievo, piuttosto che pretendere "tutto quanto dovuto", a tutto beneficio del contribuente.

Peraltro, la Corte Costituzionale ha già rilevato dimostrare la non configurabilità di fatto, di una plusvalenza da esproprio" (Corte Cost. Ord. 395/2002).

Il secondo motivo di ricorso, con il quale, sostanzialmente il ricorrente lamenta il mancato rispetto, da parte del Comune di Roma, delle procedure previste per garantire il contraddittorio, è basato su un equivoco di fondo, in quanto il Comune, nella specie, era tenuto soltanto ad operare la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della legge 413/1991, al pari di ogni di qualsiasi soggetto che sia investito degli obblighi del sostituto d'imposta".

Riflessioni

Gli enti erogatori, all'atto del pagamento delle indennità in oggetto, devono operare una ritenuta a titolo di imposta del 20 per cento sull'intera somma liquidata.

I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono però optare per la tassazione separata od ordinaria, e, in tal caso, la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto. Solo nell'ipotesi di opzione per la tassazione ordinaria, il contribuente deve procedere al calcolo della plusvalenza.

Si precisa, inoltre, che le somme percepite a titolo di interessi, così come quelle percepite a titolo di risarcimento danni a seguito di occupazione acquisitiva, vengono tassate interamente, in quanto non vi corrisponde alcun valore di acquisto. In caso di esproprio o di cessione volontaria di terreni solo parzialmente ricadenti nelle zone individuate dalla legge, la tassazione va operata solo sulla parte della somma relativa all'area ricompresa all'interno delle predette zone omogenee.

Ai fini del calcolo della plusvalenza, si considera il prezzo sostenuto per l'acquisto del terreno e tutte le spese inerenti, quali la parcella notarile, l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali. Per quanto riguarda, invece, i terreni posseduti al 1° gennaio 2002 o al 1° gennaio 2003 ovvero al 1° luglio 2003, rivalutati in base ad apposita perizia giurata di stima, previo pagamento dell'imposta sostitutiva, si considera il valore di perizia.

La ritenuta subita sull'indennità di esproprio si considera effettuata a titolo d'acconto rispetto all'imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di percezione dell'indennità. Il fatto che l'imposizione della plusvalenza possa avvenire soltanto in sede di dichiarazione dei redditi, così come l'applicazione della ritenuta non possa che avvenire sull'indennità di esproprio, è conseguenza del diverso momento e titolo del prelievo fiscale nell'uno e nell'altro caso. Pertanto, il contribuente che ritenga l'applicazione della ritenuta del 20 per cento sull'indennità di esproprio un carico fiscale peggiore rispetto alla tassazione Irpef, ordinaria o separata, della sola plusvalenza, deve indicare nella dichiarazione dei redditi la plusvalenza, determinata ex articolo 82 del Dpr n. 917/1986, scorporando l'avvenuto prelievo del 20 per cento a titolo di acconto, anziché richiedere il rimborso totale della ritenuta subita, e, in tal modo, sottrarsi all'imposizione tributaria: la determinazione della plusvalenza imponible ai fini Irpef secondo i criteri indicati nell'articolo 82 citato deve, a pena di decadenza, essere effettuata in dichiarazione.

Tale assunto, lungi dall'attuare una distorsione nel sistema normativo dell'imposizione fiscale, concilia l'esigenza amministrativa di efficienza ed economicità nella riscossione del tributo, mediante l'applicazione della ritenuta alla fonte all'atto dell'erogazione dell'indennità, con l'esigenza privatistica di subire un prelievo fiscale equo e costituzionalmente orientato, tramite l'esercizio dell'opzione della tassazione della sola plusvalenza in dichiarazione, con conseguente scorporo della ritenuta.

Angelo Buscema

pubblicato Martedì 15 Marzo 2005



Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DIR. CENTRALE: AFFARI GIURIDICI E CONTENZ. TRIBUTARIO

Circolare del 24/07/1998 n. 194

Oggetto:

Tassazione indennita' di esproprio. Art. 11, commi 5 e seguenti legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Sintesi:

A seguito di istanze pervenute da vari Comuni interessati, si forniscono chiarimenti in ordine alla disciplina relativa alla tassazione delle somme percepite a titolo di indennita' di esproprio o di cessione volontaria in corso di procedimento espropriativo al fine di assicurare un'uniforme applicazione della stessa.

Testo:

L'art. 11, commi da 5 a 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha disposto la tassazione delle somme percepite a titolo di indennita' di esproprio o di cessione volontaria nel corso del procedimento espropriativo, nonche' a seguito di occupazione acquisitiva.

A far data dalla dichiarazione dei redditi relativi al 1991, con le istruzioni per la compilazione del Mod 740/M e con successive risoluzioni ministeriali (cfr. risoluzioni n. 7/984 dell'11 giugno 1993, n. 7/35 del 21 luglio 1993, n. 5/865 del 14 dicembre 1994, n. 111/E dell'11 luglio 1996, n. 30/E del 18 febbraio 1997, n. 5/987 del 6 maggio 1997) sono stati forniti in merito all'argomento di cui trattasi una serie di chiarimenti.

Cio' nonostante, considerato che continuano a pervenire istanze da parte dei Comuni interessati, intese ad ottenere precisazioni sulle indennita' in parola, si ritiene opportuno riepilogare tutta la disciplina concernente la materia in oggetto, al fine di assicurare l'uniforme applicazione delle suddette disposizioni.

Ai sensi del comma 5 del citato articolo 11 sono assoggettate a tassazione le plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di somme a titolo di indennita' di esproprio o di cessione volontaria nel corso del procedimento espropriativo, nonche' di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime.

Il comma 6 stabilisce, altresì, che costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi di cui all'art. 81 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le somme percepite a titolo di indennita' di occupazione, diverse da quelle sopra considerate e gli interessi comunque dovuti su tutte le somme in questione.

Per quanto riguarda i procedimenti di natura analoga all'esproprio che si e' inteso attrarre nella fattispecie impositiva, si ritiene che il richiamo alla "acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime", attesa la volonta' del legislatore ed il tenore del successivo comma 7 dell'art. 11 citato, si riferisce sia alle occupazioni avvenute sulla base di un titolo divenuto in seguito illegittimo sia a quelle effettuate senza alcun titolo giuridico e per le quali si e' verificata l'accessione invertita.

Per quanto riguarda, invece, la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorita', occupando illegittimamente un suolo privato per destinarlo irreversibilmente a realizzazione di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

Le indennita' e le altre somme sopra specificate sono assoggettate a tassazione a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al decreto

ministeriale 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Pertanto, ove l'esproprio venga disposto per destinare l'area ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge sopra citata, la relativa indennita' di esproprio dev'essere sempre assoggettata a tassazione, non assumendo alcun rilievo la collocazione dell'area in questione nelle diverse zone omogenee in cui e' ripartito il territorio. Le zone omogenee, infatti, vengono prese in considerazione, ai fini della tassazione delle indennita' di esproprio, solo quando si riferiscono a procedimenti espropriativi relativi ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane.

Per quanto riguarda la realizzazione di opere pubbliche o infrastrutture urbane, va ribadito che il riferimento alle zone omogenee contenuto nella disposizione in questione deve ritenersi tassativo, nel senso che la norma dispone l'assoggettamento a tassazione delle indennita' di esproprio con riferimento alla collocazione dell'area nelle zone omogenee di tipo A, B, C, e D, senza discriminare i terreni tra quelli agricoli e quelli suscettibili di un uso diverso rispetto a quello agricolo.

Ai fini della imponibilita', quindi, e' necessario verificare se il terreno rientri in una delle zone omogenee richiamate dalla norma e non, invece, se esso sia suscettibile di edificabilita'.

In proposito si osserva che, sebbene nella maggior parte dei casi i due concetti coincidano, puo' verificarsi eccezionalmente che nelle zone omogenee previste dal legislatore rientrino non soltanto terreni suscettibili di edificabilita', ma anche quelli non edificabili. In questo caso l'indennita' di esproprio e' assoggettata a tassazione per il semplice fatto che il terreno rientra in una delle zone omogenee di tipo A, B, C, D, di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici.

Circa l'inquadramento nelle predette zone omogenee, come gia' precisato con le risoluzioni n. 111/E del 11 luglio 1996 e n. 30/E del 18 febbraio 1997, e' opportuno ricordare che, mentre il certificato di destinazione urbanistica indica se una certa area e' edificabile e in quale misura, il D.M. 2 aprile 1968 definisce, invece, le zone omogenee, cioe' reca la descrizione topografica del territorio e per ciascuna zona fissa le quote standards, vale a dire le dotazioni minime inderogabili di spazi per infrastrutture e servizi pubblici. In pratica, un terreno potrebbe non essere edificabile e trovarsi in una delle zone omogenee per le quali e' prevista la tassazione e viceversa. E', quindi, necessario che il Comune interessato specifichi in quale zona omogenea il terreno ricade o ricadrebbe (nei casi in cui le zone omogenee non sono state definite).

Va precisato che il criterio di valutazione assunto dal giudice per determinare l'indennita' di esproprio non puo' essere di alcun ausilio per individuare le fattispecie da assoggettare a tassazione, sia per le considerazioni che precedono che per quelle di seguito esposte.

Dopo le declaratorie di illegittimita' costituzionale (sentenze 30 gennaio 1980, n. 5 e 19 luglio 1983, n. 223) delle disposizioni contenute nella legge n. 865 del 1971, relative alla determinazione delle indennita' di esproprio nella parte in cui determinavano l'indennita' di espropriazione per i terreni edificabili secondo valori agricoli, si e' creato un vuoto legislativo che la giurisprudenza della Cassazione ha cercato di colmare, fornendo alcune puntualizzazioni:

- a) le censure costituzionali dovevano intendersi rivolte alla determinazione delle indennita' delle sole aree edificabili;
- b) le indennita' di espropriazione relative alle aree agricole aventi esclusiva suscettibilita' di utilizzo agricolo dovevano essere determinate secondo i criteri della legge del 1971;
- c) gli indennizzi delle aree suscettibili di utilizzo diverso o ulteriore rispetto a quello agricolo dovevano essere determinate secondo i criteri di cui alla legge del 1971;
- d) il carattere edificatorio di un suolo andava desunto da qualita' ed elementi certi, obiettivi ed inequivoci, quali la facilita' di accesso, l'esistenza di vie pubbliche, e simili.

Pertanto, tutte le indennita' di espropriazione sono state determinate sulla base dei suddetti criteri.

In questa situazione normativa sono state introdotte le disposizioni

contenute nell'art. 11, commi 5 e seguenti della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le quali pero', come gia' precisato, non fanno riferimento alla suscettibilita' edificatoria dei terreni bensì prevedono l'assoggettamento ad imposizione delle somme in questione solo se riferibili ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C, D, di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Per completezza di argomento va osservato che, - in sede di conversione del decreto-legge n. 333 del 1992, con la legge n. 359 del 1992 - il legislatore ha introdotto una norma di carattere provvisorio destinata a fissare il criterio di determinazione delle indennita' di esproprio delle aree suscettibili di edificabilita', senza apportare alcuna modifica alla citata legge n. 413 del 1991. L'art. 5-bis della legge n. 359 del 1992 dispone, infatti, che fino all'emanazione di un'organica disciplina di tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilita', l'indennita' di espropriazione per le aree edificabili e' determinata a norma dell'art. 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (legge per il risanamento della citta' di Napoli), sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 24 e seguenti del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917 del 1986). L'importo così determinato deve essere ridotto del 40 per cento. E' previsto inoltre che in ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato puo' concordare la cessione volontaria, nel qual caso non si applica la predetta riduzione del 40%. Per la valutazione della edificabilita' delle aree, si devono considerare le possibilita' legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Per le aree agricole e per quelle non classificabili come edificabili nel senso sopra indicato, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge del 1971, n. 865.

La disposizione in esame, peraltro, si applica anche per le indennita' in corso di determinazione pur se relative a vecchi procedimenti (cfr. art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 1995, n. 549).

Con riferimento alle fattispecie da assoggettare a tassazione, si precisa che le indennita' relative ai terreni ricadenti nella zona omogenea F sono escluse dalla tassazione in quanto l'inclusione della medesima tra quelle nelle quali la realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture urbane da luogo alla tassazione delle relative indennita' e' stata effettuata dall'art. 3, comma 1, lettera a), dei decreti legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269, e 25 giugno 1992, n. 319, tutti non convertiti. Al riguardo, e' opportuno ricordare che l'art. 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75, ha fatto salvi gli effetti dei decreti non convertiti e, pertanto, si deve ritenere legittima l'effettuazione della ritenuta avvenuta nel periodo di vigenza di detti decreti. In tal senso si e' espressa anche l'Avvocatura Generale dello Stato (cfr. c.s. n. 7854/93- partenza n. 043408 - 12 aprile 1994), confermando l'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria.

Per quanto concerne, invece, l'individuazione del momento da considerare per la collocazione del terreno nelle zone omogenee citate, al fine di stabilire l'assoggettabilita' o meno a tassazione dell'indennita' di esproprio, si deve far riferimento non all'emissione del decreto di esproprio bensì all'inizio della procedura esecutiva (ad es. occupazione di pubblica utilita' etc.). Pertanto, resta fermo che, ove un terreno venga espropriato a seguito dell'approvazione di una variante di piano per pubblica utilita', si deve avere riguardo alla nuova situazione del terreno stesso e non alla condizione precedente l'approvazione della variante, altrimenti il fine della disposizione risulterebbe facilmente eluso.

[Non danno luogo a plusvalenza, invece, le somme relative ad indennita' di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze. Così pure non devono essere assoggettate a tassazione le somme corrisposte a titolo di indennita' di servitu', in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprieta' del cespite.]

E' stata altresì confermata, con la nota n. 5/865 del 14 dicembre

1994, suffragata anche dal parere dell'Avvocatura Generale dello Stato (c.s. n. 7854/93 del 12 aprile 1994), la non assoggettabilità, quale indennità di esproprio, delle indennità aggiuntive erogate ex art. 17, comma 2, della legge n. 865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato, le quali non costituiscono il corrispettivo "del passaggio in capo all'espropriante del diritto dominicale sull'immobile", ma rispondono all'esigenza di tener conto della "perdita delle concrete possibilità di lavoro (agricolo) costituenti la principale fonte di reddito per il coltivatore diretto e la sua famiglia".

Ai sensi del comma 7 dell'art. 11 della legge in esame, gli "enti eroganti", all'atto della corresponsione delle somme relative alle indennità sopra descritte, comprese le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitive, rivalutazione ed interessi, devono operare una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 20%. Tuttavia, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono optare per la tassazione nei modi ordinari (e cioè a tassazione separata ovvero a tassazione ordinaria) ed in tal caso la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto. In proposito, si precisa che la ritenuta deve essere operata dall'ente erogatore sull'intera somma così come liquidata e, solo in caso di esercizio dell'opzione, il contribuente dovrà procedere al calcolo della plusvalenza secondo i criteri indicati dall'art. 82 del Tuir.

Va precisato che, ai fini del calcolo delle plusvalenze delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Qualora si tratti di terreni acquistati per effetto di successione o donazione, si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati e in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, dell'Invim e dell'imposta di successione pagate, senza operare alcuna rivalutazione sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

Per quanto riguarda le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle di cui al comma 5 dell'art. 11 della legge in commento e gli interessi comunque dovuti su dette somme, il legislatore, al successivo comma 6, ha stabilito un trattamento differenziato rispetto alle altre indennità e quindi ha specificato che tali somme non costituiscono plusvalenze. Conseguentemente le stesse, in caso di opzione da parte del contribuente per la tassazione nei modi ordinari, devono sempre essere acquisite a tassazione nel loro intero ammontare.

Il comma 8 dello stesso articolo 11 stabilisce che per il versamento delle ritenute in questione, per gli obblighi di dichiarazione e di comunicazione e per le eventuali sanzioni, si applicano le disposizioni previste per le ritenute di cui al secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Infine, il comma 9 dell'art. 11 della legge in esame prevede che le disposizioni sopra descritte "si applicano anche alle somme percepite in conseguenza di atti anche volontari o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge se l'incremento di valore non è stato assoggettato all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. In tali casi le somme percepite devono essere indicate nella dichiarazione annuale dei redditi da presentarsi per l'anno 1991 e l'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi in due rate uguali, con scadenza, la prima, entro il termine di presentazione della predetta dichiarazione e, la seconda, entro il quinto mese successivo. Nei confronti degli eredi del soggetto espropriato le suddette disposizioni si applicano limitatamente alle somme percepite dopo l'apertura della successione".

La disciplina sopra descritta si applica a decorrere dall'entrata in vigore della legge e, pertanto, relativamente alle somme corrisposte a decorrere dal 1 gennaio 1992, indipendentemente dalla data del provvedimento che ha disposto l'esproprio, l'occupazione, ecc., il soggetto erogatore delle somme relative alle fattispecie sopra precisate è tenuto ad effettuare, sull'intero ammontare delle stesse la prevista ritenuta di acconto del 20%.

Gli "enti eroganti" devono, quindi, effettuare la ritenuta sulle somme

corrisposte a decorrere dal 1 gennaio 1992, senza dare alcun rilievo alla data del provvedimento o atto che ha generato la corresponsione delle somme.

Il legislatore, però, con il citato comma 9 dell'art. 11, ha previsto una limitata retroattività di questa disciplina ed ha disposto, soltanto per il primo anno di applicazione della disposizione in rassegna, l'assoggettamento ad imposta, mediante autotassazione, anche delle somme percepite dal 1 gennaio 1989 al 31 dicembre 1991, in forza di atti o provvedimenti emessi nello stesso arco temporale.

Al riguardo, si ricorda che, ai fini dell'imponibilità delle somme percepite dal 1 gennaio 1989 al 31 dicembre 1991, doveva sussistere la duplice condizione che il provvedimento o l'atto volontario ed il pagamento fossero intervenuti nel periodo di tempo considerato, laddove per provvedimento, in assenza di ulteriore specificazione, doveva intendersi quello di esproprio e cioè il provvedimento conclusivo dell'intera procedura di espropriazione.

A tal fine, i contribuenti che avevano percepito somme a titolo di esproprio, occupazione, ecc. nel triennio considerato avevano l'obbligo di assoggettarle a tassazione con l'aliquota e le modalità indicate, direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al 1991.

Va rilevato che la Corte Costituzionale (sentenza n. 44/1966) ha affermato che la retroattività in materia tributaria non è in linea di principio esclusa, purché sia contenuta nei limiti della ragionevolezza e che "deve essere verificato di volta in volta... se abbia spezzato il rapporto che deve sussistere tra imposizione e capacità contributiva".

Aver richiesto, ai fini dell'imponibilità del pregresso, la sussistenza delle due richiamate condizioni, aver limitato, per quanto riguarda gli eredi, l'applicabilità delle disposizioni in esame alle somme percepite dopo l'apertura della successione e l'esclusione delle somme assoggettate ad INVIM, mostra l'intenzione del legislatore di contenere la retroattività nei limiti della ragionevolezza.

La Corte Costituzionale, infatti, con sentenza n. 315 del 1994 (seguita poi da altre dello stesso tenore, come ad esempio la n. 349 del 1995), ha giudicato legittima la norma, facendo proprie le argomentazioni addotte dall'Amministrazione finanziaria, laddove è stato sostenuto che la tassazione delle plusvalenze da indennità di esproprio completa il quadro della tassazione delle plusvalenze realizzate mediante lottizzazione dei terreni.

Circa l'applicabilità della disposizione contenuta nel comma 9 del citato art. 11, soltanto ai fini della dichiarazione dei redditi relativa al 1991, va osservato che tale opinione risulta condivisa anche dall'Avvocatura Generale dello Stato, (cfr. c.s. n. 7854/93 - partenza n. 043408 - 12 aprile 1994) la quale ha affermato, tra l'altro, che relativamente alla disposizione del comma 5, il testo della norma è chiaro nel senso che il presupposto dell'obbligazione tributaria è costituito dalla "percezione" di indennità o altre somme che, dal momento dell'entrata in vigore della legge, costituisce plusvalenza agli effetti dell'art. 81 comma 1, lett. b), del T.U.I.R., come modificato dal comma 1, lett. f), dell'art. 11 della citata legge n. 413 del 1991. Ciò risponde alla regola del principio di cassa che domina l'imposizione di tutti i redditi diversi dal reddito d'impresa. Nessuna rilevanza agli effetti del comma 5 ha la data dell'atto o fatto (decreto di espropriazione, cessione, occupazione illegittima) che dà titolo alla percezione della somma. Nel testo del comma 5 manca del tutto (a differenza del comma 9) perfino la menzione di atti o provvedimenti di cui possa essere verificata la data. Parallelamente il comma 7 impone agli enti eroganti di operare una ritenuta all'atto della corresponsione delle somme di cui ai commi 5 e 6, senza affatto distinguere le diverse situazioni in ragione del momento dell'effetto ablativo.

Nessun elemento testuale giustifica quindi la limitazione dell'efficacia della disposizione contenuta nel comma 5 del più volte citato art. 11 (che non è norma retroattiva), a talune delle percezioni (plusvalenze realizzate) avvenute successivamente al 1 gennaio 1992.

Al contrario, il comma 9 dell'art. 11, che è norma retroattiva stabilisce l'imponibilità anche delle plusvalenze realizzate con la percezione avvenuta prima della entrata in vigore della legge; ma in tal caso, e solo in tal caso, l'imponibilità è soggetta alla duplice condizione che tanto la percezione della somma quanto gli atti o provvedimenti che ad essa

danno titolo siano di data successiva al 31 dicembre 1988.

Non e' quindi sostenibile che il limite temporale, riferito alla data dei provvedimenti, stabilito nel comma 9 come limite alla retroattivita', sia da estendere alla previsione del comma 5 che non si configura come norma retroattiva, non essendo corretto interpretare la norma di carattere generale attraverso la disposizione di carattere eccezionale per estendere la portata della eccezione alle situazioni che non sono eccezionali.

L'Amministrazione Nazionale Comuni d'Italia e' pregata di dare la massima diffusione alla presente circolare tra i comuni associati.